



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Prot. n.
Rif. n. QUES. 633/04
(da citare nella corrispondenza)

Roma, 24 GEN. 2006

Al Sig. Presidente
della Corte di Appello di
Cagliari
(rif. 34 Segr./AG n. 35/2004 R.Q. del
19.4.2005)

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma
(rif. 366/Q/05-7968 del 21.12.2005)

OGGETTO: Quesito in ordine alla prenotazione a debito e all'eventuale recupero degli onorari del C.T.U..

E' stato chiesto di conoscere se nel caso in cui sia stato emesso un decreto di liquidazione per un incarico svolto dal C.T.U. con la disposizione che il pagamento sia posto a carico dell'appellante ammesso al gratuito patrocinio:

-la domanda di prenotazione a debito di cui all'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere accordata al C.T. sulla base della produzione di un semplice invito bonario o è necessario invece pretendere che il consulente produca il pignoramento infruttuoso nei confronti del condannato alle spese;

-le eventuali spese della procedura esecutiva possono essere inserite a domanda nella prenotazione a debito;

-quali sono i codici tributo per il versamento al C.T. delle somme eventualmente riscosse dal concessionario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 131 3° comma del T.U. sulle Spese di Giustizia, prevede che *“gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.”*

Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la “vana escussione del condannato non ammesso, e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa”.

Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo non parla affatto di “vana escussione”, termine che starebbe ad indicare, secondo la comune accezione, l'esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che *“gli onorari ... sono prenotati a debito, a domanda, ... se non è possibile la ripetizione...”*, senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione.

In considerazione, pertanto, che quando il decreto ha subordinato il pagamento all'esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (vedi art. 116 sul pagamento dell'onorario al difensore di ufficio), sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo.

Si è dell'avviso in ogni caso che la domanda di prenotazione debba necessariamente essere corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell'onorario (raccomandata a/r, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione, di agire ulteriormente in proprio.

Con riferimento poi alle “spese” sostenute dal consulente per “la vana escussione” dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. penale 2004/23620, RV. 2228792).

L'unica spesa che può essere prenotata è l'onorario e di conseguenza le spese di esecuzione del CTU e CTP rimangono a loro carico.

Infine, per quanto concerne le modalità di riversamento al consulente delle somme recuperate dal concessionario si evidenzia che il sistema vigente non consente di versare "direttamente" le somme a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche.

Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l'unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele

